

Statuto dell'Associazione

Art. 1 - Denominazione e Sedi

E' costituita l'Associazione "Frascati Scienza" con sede in Frascati- Roma (00044) – Piazza Marconi, 6. "Frascati Scienza" è una libera Associazione di fatto, apolitica apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio italiano sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Art. 2 - Statuto e regolamento

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei soci può adottare un regolamento interno, il quale disciplinerà in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

Art. 3 - Finalità e scopi

L'Associazione Frascati Scienza intende promuovere l'area scientifica Tuscolana e Romana attraverso lo scambio culturale fra ricercatori e il vasto pubblico.

Finalità generale di Frascati Scienza è quindi di favorire la comunicazione della Scienza e l'educazione alla Ricerca Scientifica attraverso la promozione di eventi, manifestazioni, incontri, installazioni e iniziative periodiche.

I principali obiettivi di Frascati Scienza sono:

- a) ridurre la distanza fra la cittadinanza e i ricercatori che "producono" scienza
- b) incentivare i giovani a intraprendere un percorso formativo e professionale nella Scienza e Tecnologia
- c) facilitare ed incentivare l'accesso alle Strutture di Ricerca Tuscolane e Romane,
- d) qualificare il territorio di Frascati e dell' Area Tuscolana come luogo della comunicazione scientifica
- e) essere amplificatore del territorio attraverso la promozione del triangolo della conoscenza "Ricerca - Innovazione – Educazione"

Frascati Scienza intende avvalersi del supporto logistico ed economico degli amministrazioni locali, nazionali ed europei e delle competenze scientifiche degli Enti di Ricerca ed Università presenti nel territorio.

E' pertanto esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente od indirettamente connesse.

Art. 4 – I Soci

L'associazione a Frascati Scienza è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono divisi in :

- soci ordinari: persone, enti e istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

- soci onorari:, sono persone, enti o istituzioni nominati dal Consiglio Direttivo che hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio Scientifico.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'associazione.

Art. 5 – Doveri dei Soci

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio Scientifico.

Art. 6 – Diritti dei Soci

I soci hanno i seguenti diritti:

- a) eleggere gli organi amministrativi e di controllo dell'associazione;
- b) approvare annualmente il bilancio;
- c) partecipare alle decisioni degli organi sociali nelle forme previste dallo Statuto;
- d) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni, per esclusione o per mancanza del rinnovo annuale. Il Socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 7 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall' associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti i soci.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'associazione e all'atto del suo scioglimento.

Art. 8 - Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l' Assemblée dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio Scientifico;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) il Segretario Generale.

Art. 10 – Assemblée dei soci

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota o contributo. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblée deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'Assemblée è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Art. 11. – Compiti dell'Assemblée

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sulle modifiche statutarie;
- verifica il rispetto del programma scientifico verso gli obiettivi statuari

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Gli associati che rivestono la carica di Presidente, Consigliere o Sindaco non sono ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 membri eletti dall'Assemblée dei soci tra i propri componenti. I membri del Consiglio Direttivo devono essere soci, rimangono in carica per 3 anni e svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Sindaco del Comune di Frascati, o un suo delegato indicato all'assemblea, è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato per le vie brevi tutte le volte che il Presidente o tre dei suoi membri lo ritengono necessario, almeno 7 giorni prima della data di convocazione.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato dall'Assemblée dei soci.

Art. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente

Il Consiglio provvede alla nomina di uno o più Vicepresidenti allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio provvede alla nomina dei membri del Consiglio Scientifico.

Il Consiglio provvede alla nomina il Segretario Generale ed eventuali cariche direttive;

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione necessarie per l'attuazione delle sue finalità, secondo le indicazioni dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio annuale consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- fornire parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Consiglio Scientifico;
- approvare il regolamento interno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di commissioni consultive e di studio permanenti, individuate e nominate dal Consiglio Direttivo stesso in ragione dei temi trasversali di interesse dell'Associazione, che svolgono anche la funzione di collegamento con i ricercatori operanti negli enti di ricerca.

Le commissioni possono essere composte da soci e non soci. Nel loro ambito il Consiglio Direttivo individua un Referente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea dei soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva all'assemblea elettiva.

Il Presidente ha responsabilità generale della conduzione degli affari sociali e dell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente su delibera del Consiglio Direttivo può conferire deleghe per il compimento di atti o categorie di atti.

Art. 15 – Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto prevalentemente dai rappresentati degli Enti di Ricerca ed Università dell'Area di Ricerca Tuscolana e Romana fino ad un massimo di 25 componenti.

Il Presidente del Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Scientifico provvede alla nomina di uno o più Vicepresidenti allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio Scientifico esprime giudizi di merito sul compimento delle attività dell'Associazione e a tale scopo predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei Soci in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Il Consiglio Scientifico si riunisce tutte le volte che il suo Presidente o tre suoi membri lo ritengano necessario. Alle riunioni partecipa il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Scientifico deve essere convocato per le vie brevi almeno 7 giorni prima della data fissata.

Art. 16 - Collegio Sindacale

L'Assemblea può nominare un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri del Collegio possono essere scelti anche fra non soci, possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza del presente statuto. Esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il bilancio annuale dell'associazione e presentano all'assemblea la propria relazione di controllo. Per gli altri compiti del Collegio si rinvia all'art. 2403 c.c..

Art. 17 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio Direttivo, al di fuori del Consiglio stesso. In mancanza del Segretario, il Consiglio Direttivo affida ad un suo componente le relative responsabilità.

Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni compito a lui demandato dal Presidente, dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti; partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza potere di voto, in qualità di segretario verbalizzante.

Il Segretario Generale avrà cura, in particolare, di mantenere i contatti di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano le attività dell'Associazione.

Il Segretario Generale potrà operare nei limiti di spese deliberati dal Consiglio Direttivo.

Per coadiuvare il Segretario Generale nello svolgimento dei suoi compiti possono essere individuati gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario Generale stesso, secondo quanto previsto nel regolamento dell'Associazione.

Art. 18 – Dipendenti e compensi

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale. Per attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell'associazione avranno diritto ad usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità dell'associazione.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 20 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.